

# Versamenti

**Dal 1° ottobre 2021 il pagamento degli oneri di istruttoria e dei diritti di segreteria deve essere effettuato obbligatoriamente mediante sistema PagoPa accedendo al portale dell'Unione al seguente link: <https://renolavinosamoggia.unione.pluginpay.it/>**

## 1. Rimborso forfettario per le spese istruttorie

Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 19 del 2008 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, è dovuta la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della Struttura Tecnica competente.

L'importo del rimborso forfettario è stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 19 novembre 2018.

## 2. Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle Tabelle A e B in ragione delle destinazioni d'uso. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione dei progetti depositati.

Nel caso del controllo a campione, previsto nelle zone sismiche a bassa sismicità in luogo del controllo sistematico su tutti gli interventi come avviene nei Comuni in zona sismica 2, l'importo indicato in tabella è dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello Unico).

**Tabella A:** Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento<sup>1</sup>, strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.

| Rif.           | Intervento   | V= volume (m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> | Autorizzazione sismica (art. 11) <sup>3</sup>         | Controllo a campione (art. 13) |
|----------------|--|--|---|--------------------------------|
| A              | 1. nuova costruzione   | V ≤ 500                                  | 360   | 120                            |
|                |  | 500 < V ≤ 1.500                          | 480   | 150                            |
|                |  | 1.500 < V ≤ 3.000                        | 600   | 200                            |
|                | 2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o sopraelevazione   | 3.000 < V ≤ 5.000                        | 800   | 300                            |
|                |  | V > 5.000                                | 1000  | 400                            |
| B              | 1. altri interventi di adeguamento<br>2. intervento di miglioramento   |  | 400   | 150                            |
| C              | 1. riparazione e intervento locale   |  | 360   | 120                            |
|                | 2. intervento locale riguardante esclusivamente: <sup>4</sup><br>- collegamenti elementi strutturali prefabbricati;<br>- ancoraggi tamponature prefabbricate;<br>- inserimento catene            |  | 0   | 0                              |
| D <sup>5</sup> | 1. opere e costruzioni ordinarie non valutabili a volume quali muri di sostegno di altezza <sup>6</sup> non superiore a 5 m, torri e tralici di altezza ≤ 20 m, ponti mono campata di luce ≤ 10: |  | 480   | 150                            |
|                | a) nuova costruzione, intervento di adeguamento, intervento di miglioramento   |  | 360   | 120                            |
|                | b) riparazione e intervento locale   |  |   |                                |
|                | 2. altre opere e costruzioni non valutabili a volume non ricomprese nel punto 1.   |  | 2 x importo intervento indicato ai punti a) e b)      |                                |
| E              | 1. varianti sostanziali <sup>7</sup>   |  | 0,50 x importo corrisposto per il progetto originario |                                |
| F              | 1. varianti non sostanziali  |  | zero  | 0                              |
| G              | 1. proroga validità titolo abitativo sismico <sup>8</sup>  |  | 100   | 50                             |
| H              | 1. progetto presentato ai sensi della L.R. 19/2008, art. 11, c. 2, lett. b)  |  | 2 x rimborso corrispondente al tipo di intervento     |                                |

|   |   |  |           |   |
|---|---|--|-----------|---|
|   |   |  | da sanare |   |
| I | 1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI) <sup>7</sup> |  | 0         | 0 |
| L | 1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici                |  | 0         | 0 |

**Tabella B:** Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) – Edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico<sup>9</sup>.

| Rif. | Intervento   | V= volume (m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> | Autorizzazione (art. 11) <sup>3</sup>                       | Deposito in zone a bassa sismicità (art. 13) |
|------|--|--|---|--|
| A    | 1. nuova costruzione   | V ≤ 500                                  | 360   | 120  |
|      |  | 500 < V ≤ 3.000                          | 480   | 150  |
|      |  | 3.000 < V ≤ 6.000                        | 600   | 200  |
|      | 2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione   | 6.000 < V ≤ 10.000                       | 800   | 300  |
|      |  | V > 10.000                               | 1000  | 400  |
| B    | 1. altri interventi di adeguamento<br>2. interventi di miglioramento   |  | 400   | 150  |
| C    | 1. riparazione o intervento locale   |  | 360   | 120  |
|      | 2. intervento locale riguardante esclusivamente: <sup>4</sup><br>- collegamenti elementi strutturali prefabbricati;<br>- ancoraggi tamponature prefabbricate;<br>- inserimento catene; |  | 0   | 0  |
| D    | 1. varianti sostanziali <sup>7</sup>   |  | 0,50 x rimborso corrisposto per il progetto originario      |  |
| E    | 1. varianti non sostanziali  |  | 0   | 0  |
| F    | 1. proroga validità titolo abitativo sismico <sup>8</sup>  |  | 100   | 50   |
| G    | 1. progetto presentato ai sensi della L.R. 19/2008, art. 11, c. 2, lett. b)  |  | 2 x rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare |  |
| H    | 1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI) <sup>7</sup>  |  | 0   | 0  |
| I    | 1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici   |  | 0   | 0  |

- DM 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" Tav. 3.I.II .
- Allegato II "Definizioni Tecniche Uniformi DTU" all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli art. 2-BIS e 12 della L.R. n. 15/2013 approvato con D.G.R. n.922 del 2017:  
26. Volume totale o volumetria complessiva: volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.  
16. Superficie totale: somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.  
34. Altezza lorda: differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l'altezza virtuale.  
Nel caso dell'intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione, il volume totale da considerare è dato dal volume totale della costruzione da progetto ossia dal volume risultante della costruzione esistente a cui si aggiunge il volume dell'ampliamento e/o della sopraelevazione.
- L'autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori è prevista, anche nei Comuni classificati nelle zone sismiche 3 a bassa sismicità, per gli interventi individuati dalle lettere a), b), c), d), comma 2 dell'art.11 della LR 19/2008.
- Nel caso in cui siano presenti nel progetto entrambi gli interventi descritti alle voci C.1 e C.2 è dovuto il rimborso corrispondente alla voce C.1.
- Le indicazioni relative alle opere e costruzioni non valutabili a volume si applicano anche nel caso in cui interessino gli edifici della Tabella B.
- Altezza valutata dallo spiccatto della fondazione.
- D.G.R. 2272/2016 e s.m.i. "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008"
- Art. 11, comma 5 della L.R. n. 19 del 2008 "Anteriormente alla scadenza, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato".
- Nelle destinazioni miste la prevalenza è valutata in termini di volume.

Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle tabelle A e B nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;

- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR n. 922 del 28/06/2017 ("*Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.*"), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016).

Il rimborso è dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US)<sup>1</sup> differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Nelle zone a bassa sismicità (zona sismica 3) il rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica specificati all'art. 10, comma 2, della L.R. n. 19/2008, sono quelli indicati nella colonna "autorizzazione sismica".

### **3. Diritti di segreteria**

Per ogni pratica soggetta a rimborso forfettario delle spese istruttorie è inoltre dovuta la corresponsione dei diritti di segreteria dell'importo di **50,00 euro**, così come stabilito dall'articolo 4 della convenzione allegata alla deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 3 luglio 2017.

L'importo dei diritti di segreteria e le modalità di versamento dei medesimi possono essere modificati con apposito atto dell'Unione.

### **4. Modalità di versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria**

Dal 1° ottobre 2021 il pagamento degli oneri di istruttoria e dei diritti di segreteria deve essere effettuato obbligatoriamente mediante sistema PagoPa accedendo al portale dell'Unione al seguente link: <https://renolavinosamoggia.unione.plugandpay.it/>

A seguito dell'accesso al portale, è necessario cliccare sulla voce PAGAMENTO SPONTANEO e nella pagina successiva sulla voce ONERI ISTRUTTORIA – SISMICA (per il versamento degli oneri di istruttoria) o DIRITTI DI SEGRETERIA – SISMICA (per il versamento dei 50,00 euro per diritti di segreteria), compilando i dati richiesti e inserendo la tariffa dovuta (per il pagamento dei diritti di segreteria la tariffa è già impostata).

Al termine della compilazione, è possibile procedere al pagamento nei seguenti modi:

- a) tramite portale cliccando su PAGA ORA e seguendo la procedura guidata
- b) stampando il bollettino PagoPA e recandosi in posta o utilizzando gli altri canali di pagamento descritti nello stesso

Per le persone che riscontrassero difficoltà nel pagamento con le modalità sopra descritte, è sempre possibile recarsi presso gli sportelli comunali che provvederanno a rilasciare il bollettino PagoPA compilando i dati richiesti per conto dell'utente.

Si ricorda inoltre che:

- la richiesta di autorizzazione sismica e il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario e dei diritti di segreteria;
- l'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008;
- ad esito dell'istruttoria, la Struttura Tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento;
- per la definizione delle US si rimanda alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 7 del 2019 al capitolo C.8.7.1.3.2.;
- il versamento non deve contenere somme relative al versamento di bolli necessari all'istanza di autorizzazione.

<sup>1</sup> Intendendo per US una costruzione avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi.

## **5. Erroneo versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie**

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "*Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale*" scaricabile dal link "Modulistica".

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa sismicità, qualora la Struttura Tecnica competente in materia sismica, una volta effettuata l'istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l'autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.